



Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte.

CAPITOLO I ACCERTAMENTI

Art. 1

Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici erogati dall'EDISU Piemonte con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali autocertificate dagli studenti richiedenti benefici e disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.

Questo regolamento viene applicato per qualsiasi tipologia di beneficio erogato dall'Edisu Piemonte, per procedimenti già in essere ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, non ancora conclusi dopo la sua approvazione anche se relativi a benefici erogati in anni precedenti.

Il medesimo ha altresì lo scopo di determinare criteri e modalità organizzative di controllo attraverso un metodo omogeneo di verifiche capace di garantire trasparenza e uniformità di trattamento tra i soggetti sottoposti a controllo.

2. Il controllo riguarda i requisiti relativi alla condizione familiare, economica e patrimoniale del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici.
3. Gli accertamenti relativi ai requisiti economico-patrimoniali sono effettuati:
 - sul 100% dei vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, borsa di studio e servizio abitativo;
 - sul 100% degli studenti idonei assegnatari di solo servizio abitativo;

- a campione sugli studenti richiedenti tariffa agevolata per il servizio ristorazione;
 - a campione sugli studenti stranieri extra UE che hanno confermato i dati economici a EDISU Piemonte, prevista dal DPCM 09.04.2001.
4. I controlli svolti sulla corretta attribuzione di tariffa agevolata per il servizio ristorazione saranno eseguiti a partire dall'a.a. 2015-2016, secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013.
 5. I controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito unicamente per gli anni accademici dal 2012/2013 al 2014/2015 (ISEE ante DPCM 159/2013).
 6. Gli accertamenti relativi alla condizione economica hanno per oggetto i dati economici e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare autocertificati per la determinazione dei valori ISE, ISEE, ISP e SE.

Art. 2

Procedimento amministrativo e RUP

1. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione e pertanto l'Ufficio Accertamento Economico si riserva, nel suddetto arco temporale, di eseguire i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti successivamente all'erogazione dei benefici.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è il titolare dell'Ufficio Accertamento Economico (art. 8 commi 1 e 2 L. 241/1990 e s.m.i.).
3. L'avvio del procedimento viene comunicato agli studenti tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EDISU Piemonte (www.edisu.piemonte.it) di un avviso di "Avvio del procedimento" che è regolamentato da un apposito atto.
4. L'iter procedurale può essere seguito da ogni singolo studente sulla propria pagina personale dello sportello on line, alla voce "i miei accertamenti". Le fasi che lo studente può visualizzare sul proprio sportello on line sono:
 - a.** "non ancora accertato";
 - b.** "in fase di accertamento"

Gli esiti dell'accertamento possono essere:

- a.** "conforme"
- b.** "difforme"

5. Edisu Piemonte garantisce che i controlli vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, per i casi di particolare complessità dei procedimenti amministrativi (DPCM 143 del 16.07.2010 s.m.i.).
6. Gli studenti con esito "difforme" ricevono dall'Ufficio Accertamento una raccomandata nella quale viene spiegata in forma sintetica la non conformità e viene comunicato l'ufficio competente, dove sono depositati gli atti, il responsabile del procedimento. Inoltre viene concesso un periodo di 30 giorni per prendere visione degli atti ed eventualmente presentare memorie scritte.
7. Scaduti i termini per la presentazione delle memorie, l'Ufficio Accertamento Economico redige un atto apposito con il quale vengono resi noti gli studenti oggetto di revoca o rideterminazione dell'importo di borsa di studio e ai quali viene comminata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012.
8. L'attività di notificazione degli atti di revoca dei benefici e delle applicazioni delle sanzioni amministrative deve svolgersi secondo modalità che ne garantiscano la PIENA conoscenza ai destinatari. L'Ufficio è tenuto altresì a comunicare a ciascuno studente oggetto di revoca la medesima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno trasmessa all'indirizzo di residenza comunicato. Contestualmente l'Ufficio Accertamento Economico dovrà dare pubblicazione generale dell'avviso dell'atto amministrativo di revoca sul sito istituzionale dell'ENTE (n. determinazione, data e oggetto), oltre che per il dettaglio sul profilo personale dello sportello on line dello studente interessato, allegando, in tal caso, la relativa determinazione.
9. Scaduti i termini per presentare ricorso avverso il provvedimento di revoca e sanzione (60gg. per ricorso al TAR e 120 gg. per Ricorso Straordinario al CdS), l'Ufficio trasmette i dati degli studenti oggetto di revoca agli Atenei.
10. Successivamente l'Ufficio è tenuto a trasmettere i medesimi dati alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente (ex comunicazione alla Procura).

Art. 3

Fonti di acquisizione dei dati

L'Ufficio Accertamento Economico acquisisce i dati sulla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare dello studente direttamente dall'Anagrafe dei Comuni e quando diverrà disponibile dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del Nucleo Familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario), ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato;
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);

- corrispondenza tra redditi e trattamenti dichiarati e quelli risultanti nella banca dati del Sistema Informativo ISEE (SII) solo per accertamenti post riforma DPCM 159/2015;
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio (SISTER);
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestato ISEE/ISEEU, ISEE Universitario, ISEE Parificato al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU, ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato finale che viene confrontato con quanto autocertificato dallo studente in fase di richiesta borsa di studio.

CAPITOLO II

ACCERTAMENTI CON ESITO NON CONFORME – RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Art. 1

Irregolarità NON influenti sul beneficio

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dallo studente risultino contenere lievi irregolarità che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, viene verificata la sussistenza dell'applicabilità della sanzione ai sensi dell'art. 38 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, così come disciplinato nel successivo art. 3 Capitolo 4 del presente regolamento.

Di ogni pratica con lievi irregolarità viene costituito un fascicolo cartaceo con tutta la documentazione di riferimento che viene conservata cartacea presso l'Ufficio Accertamento Economico nel pieno rispetto della privacy.

Art. 2

Irregolarità influenti sul beneficio

1. Se i dati corretti, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente o agli enti certificatori, sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISEEU ISPE/ISPEU ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici e/o servizi erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.
2. Qualora lo studente abbia negli anni successivi percepito altri benefici, il medesimo DECADE da TUTTI i benefici. Per ulteriori benefici s'intendono TUTTI i benefici erogati da EDISU Piemonte.

3. Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli studenti iscritti ai primi anni per i quali, a seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE/ISEEU superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite ISEE/ISEEU che, per l'anno di riferimento, discrimina i vincitori dagli idonei. Lo studente viene ricollocato in graduatoria in considerazione del valore accertato dall'Ufficio.
4. Di ogni pratica con irregolarità influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo cartaceo con tutta la documentazione di riferimento che viene conservata cartacea presso l'Ufficio Accertamento Economico nel pieno rispetto della privacy.

Art. 3

Cause di irregolarità influenti sul beneficio

1. Superamento della soglia massima di ISEE Universitario consentito dal bando di concorso;
2. Superamento della soglia massima di ISPE Universitario, consentito dal bando di concorso, calcolato sulla base del valore ISP diviso per la scala di equivalenza del nucleo familiare;
3. Lo studente non soddisfa i requisiti per rientrare nello *status* di studente indipendente;
4. Il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario non soddisfa quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia;
5. Errata attribuzione della scala di equivalenza;
6. Elementi diversi che attribuiscano all'attestazione ISEE Universitaria una difformità rilevante sul beneficio.

Art. 4

Determinazione degli importi da restituire

1. **Revoca dell'intero importo di borsa**, ovvero lo studente è tenuto alla restituzione dell'intero importo di borsa di studio erogato, comprensivo dell'eventuale servizio abitativo fruito; in questi casi allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 capitolo 4 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
2. **Rideterminazione dell'importo di borsa di studio**, ovvero lo studente deve restituire la differenza tra l'importo di borsa di studio pieno che ha percepito, con quello di importo ridotto, effettivamente spettante. In questi casi allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 capitolo 4 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.

3. **Revoca** del **servizio abitativo**, ovvero lo studente è tenuto alla restituzione dell'importo forfettario del servizio abitativo quantificato da ciascun bando di concorso; in questi casi allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 capitolo 4 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
4. **Revoca** della **tariffa agevolata** del **Servizio Ristorazione**, allo studente viene applicata la tariffa intera¹ per il numero dei pasti fruiti nell'anno accademico in cui viene effettuato l'accertamento. Allo studente vengono, inoltre, comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 capitolo 4 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
5. **Rideterminazione** della **tariffa agevolata** del **Servizio Ristorazione**, ovvero lo studente ha fruito del Servizio Ristorazione con una tariffa ridotta ma dall'accertamento risulta avere un valore ISEE e/o ISPE superiore a quanto autocertificato. A causa di tale innalzamento di valore ISEE e/o ISPE, deve provvedere al pagamento della differenza tra l'importo della tariffa ridotta attribuita a seguito dell'accertamento e la tariffa agevolata fruita con la presentazione dei dati autocertificati. In questi casi allo studente vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 capitolo 4 del presente regolamento; lo studente decade altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
6. Per la restituzione degli importi di borsa di studio, benefici e/o servizi erogati, EDISU Piemonte **NON** prevede in nessun caso la rateizzazione dell'importo.

CAPITOLO III

CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1

I controlli

1. La GdF avente competenza sul territorio espleta i controlli ai sensi dell'art. 5 DPCM 09.04.2001, D.Lgs. 109/1998 s.m.i., DPCM 221/1999 s.m.i e DPCM 159/2013.

¹ Calcolata sulla base della tariffa intera stabilita dal Regolamento Servizio Ristorazione per l'a.a. in cui viene effettuato l'accertamento.

2. La GdF notifica all'interessato la non conformità invitando il medesimo alla presentazione di controdeduzioni. L'esito dell'accertamento viene successivamente comunicato dalla GdF all'ufficio accertamento economico al fine di procedere con la notifica della revoca o della rideterminazione dell'importo, nonché la notifica delle sanzioni amministrative comminate.
3. L'attività della GdF è limitata alla comunicazione della non conformità allo studente beneficiario, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 76 DPR 445/2000.

CAPITOLO IV SANZIONI

Art. 1

Oggetto e riferimento normativo

1. Il presente capitolo regola gli importi delle sanzioni amministrative, le procedure di accertamento e di notifica delle sanzioni conseguenti alle difformità influenti sul beneficio emerse dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale, il contraddittorio con i soggetti interessati, i tempi e le modalità di pagamento.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2

Sanzioni comminate a seguito di revoca

1. L'art. 10 del D.Lgs. 68/2012 prevede che "Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato."
2. La sanzione amministrativa comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 ammonta al TRIPLO dell'importo indebitamente percepito.
3. La sanzione amministrativa comminata in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è articolata, in misura proporzionale al vantaggio

economico conseguito e l'importo non può superare il triplo del beneficio conseguito calcolato secondo la formula che segue:

$$\text{SANZIONE COMMINATA} = \frac{\text{VALORE ISEE ACCERTATO} * \text{IMPORTO MINIMO DELLA SANZIONE APPLICABILE ALLA TIPOLOGIA STUDENTE}}{\text{VALORE ISEE DICHIARATO + 1 (nel caso l'ISEE dichiarato sia pari a ZERO)}}$$

I diversi scaglioni della sanzione si differenziano in base all'importo di beneficio percepito:

- ✓ importo di borsa pieno, ovvero valore ISEE ≤ 2/3 limite di riferimento;
- ✓ importo di borsa ridotto, ovvero valore ISEE > 2/3 limite di riferimento.

Alla tipologia di borsa di studio erogata:

- ✓ in sede
- ✓ pendolare
- ✓ fuori sede

L'importo massimo della sanzione irrogabile NON può superare il valore massimo indicato nello scaglione di appartenenza.

L'importo della sanzione viene arrotondato per difetto all'unità (es. € 522,73 → € 522,00).

TIPOLOGIA STUDENTE	SANZIONE
	MINIMO - MASSIMO
1 studenti in sede importo ridotto	€ 500 - € 1.250
2 studente in sede importo pieno	€ 1.251 - € 2.000
3 studente pendolare importo ridotto	€ 2.001 - € 2.750
4 studente pendolare importo pieno	€ 2.751 - € 3.500
5 studente fuori sede importo ridotto	€ 3.501 - € 4.250
6 studente fuori sede importo pieno	€ 4.251 - € 5.000

Esempio 1 di sanzione:

Studente fuori sede con importo pieno di borsa di studio a.a. 2014-2015. Borsa percepita € 2.912,00

ISEE dichiarato € 7.648,70

ISEE Accertato € 21.260,68

Calcolo sanzione: ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 4.251)/ISEE dichiarato

Sanzione = 21.260,68 * 4.251 / 7.648,70

Sanzione = € 11.816,27 → si considera € 5.000 in quanto il valore massimo dello scaglione è € 5.000

Esempio 2 di sanzione:

Studente pendolare con importo ridotto di borsa di studio a.a. 2014-2015. Borsa percepita 25% di € 2.123 ovvero € 530,75

ISEE dichiarato € 13.754,77

ISEE Accertato € 22.846,03

Calcolo sanzione: ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 2.001) / ISEE dichiarato

Sanzione = $22.846,03 * 2.001 / 13.754,77$

Sanzione = € 3.323,00 → viene derubricata a €1.592,25 in quanto l'importo della sanzione non può superare il triplo dell'importo percepito.

4. Agli studenti fuori sede che **non** richiedono il servizio abitativo la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica considerando la tipologia di studente pendolare.
5. Per gli studenti iscritti a tempo parziale (part-time), vista la natura degli importi ridotti, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
6. Per gli studenti oggetto di revoca di solo servizio abitativo l'importo della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
7. Tale sanzione amministrativa viene comminata altresì agli studenti che siano stati oggetto di revoca di borsa di studio e/o servizio abitativo da parte dell'Ufficio Revoche e il cui accertamento economico abbia esito difforme.
7. Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3 e D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono altresì previste per gli studenti per i quali sia accertata una difformità economica e già oggetto di revoca per qualsivoglia motivo negli a.a. precedenti.
8. EDISU Piemonte conferma la subordinazione diretta e implicita del D. Lgs. 68/2012 all'art. 16 della L. 689/81 e consente il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 entro **sessanta giorni** dalla notifica.
9. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.
10. La sanzione amministrativa comminata è rateizzabile, su richiesta esplicita dell'interessato, fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi dovuti fino ad € 4.000,00, con possibilità di innalzare il numero di rate fino a 36, esclusivamente per importi superiori ad € 4.000,00. Tale rateizzazione è consentita unicamente per i pagamenti in misura intera.
11. La rateizzazione viene concessa d'ufficio a tutti gli studenti che ne fanno richiesta, senza dover produrre specifica documentazione atta a dimostrarne la reale necessità.
12. Per il superamento di ISEE o ISPE, o per la mancanza dei requisiti per rientrare nello *status* dello studente indipendente NON sono previsti casi di esclusione dall'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.

Art. 3

Sanzioni irrogate per dichiarazione non veritiera, anche nel caso di non superamento di fascia

1. Nel caso in cui venga utilizzata un'attestazione ISEE che **non si applichi** alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario nei confronti dello studente richiedente benefici, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
2. Nel caso di utilizzo di un'attestazione ISEE, anche se universitario per il richiedente, che contenente annotazioni di omissione o difformità, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
3. Nel caso in cui venga rilevata una discordanza, nel quadro FC4 della DSU dello studente, tra il valore di borsa di studio percepita nell'anno d'imposta di riferimento con quanto dichiarato nella domanda di richiesta benefici, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
4. Nel caso in cui il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario autocertificato dallo studente non soddisfi quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
5. Nel caso in cui alcuni dati autocertificati dallo studente non risultino veritieri all'accertamento (es. mancato possesso della documentazione atta a dimostrare l'estraneità economica e affettiva di un genitore, requisiti per rientrare nello *status* di studente indipendente, ecc...), la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
6. Nel caso in cui dall'accertamento emerga un'incongruenza relativamente al mancato inserimento del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
7. Nel caso in cui venga rilevato dall'ufficio l'utilizzo di un'attestazione ISEE non in corso di validità (ISEE ante riforma, scaduta, ISEEU), la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
8. Nel caso in cui venga rilevato dall'ufficio l'inadeguatezza della scala di equivalenza attribuita al nucleo familiare nell'attestazione ISEE, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
9. Nel caso venga rilevata una discordanza tra i dati economici confermati dagli studenti extra Ue con quelli presentati all'Ateneo di iscrizione per il medesimo a.a., la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.

10. Nel caso venga rilevato dall'ufficio che lo studente straniero extra Ue, residente/soggiornante in Italia da almeno un anno abbia confermato i dati economici senza presentare l'ISEE ordinario riguardante la propria situazione reddituale e patrimoniale, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.

Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.

Si specifica che il pagamento di tale sanzione può essere rateizzato. Tale rateizzazione è consentita unicamente per i pagamenti in misura intera.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Conseguenze dell'accertamento economico non conforme

A seguito dell'accertamento economico non conforme l'ufficio provvede a:

- sospendere i pagamenti eventualmente predisposti a favore dello studente oggetto dell'accertamento in attesa della conclusione del procedimento amministrativo in atto;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione la revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata;
- sospendere l'eventuale pagamento di benefici successivi fino al saldo del debito a seguito di accertamento economico;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione la decadenza dal beneficio per la durata del corso degli studi;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione il blocco della carriera scolastica;
- attribuire la tariffa intera per la fruizione del Servizio Ristorazione.

Art. 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)

Gli accertamenti sono svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali verranno trattati al solo fine di condurre il controllo sulla veridicità dei requisiti economico-patrimoniali ovvero sulla condizione familiare autocertificata dal partecipante al Bando di concorso, anche al fine della revoca e della conseguente restituzione dei benefici concessi.

Per la finalità dichiarata, EDISU Piemonte tratterà informazioni comunicate direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso ovvero reperite autonomamente mediante accesso a banche dati detenute da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, Agenzie del territorio ecc.).

A seguito dell'accertamento economico non conforme, il provvedimento di revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata saranno comunicati all'Ateneo di immatricolazione per i provvedimenti di pertinenza, nonché alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

La presente informativa, come da indicazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è resa in forma sintetica. Il soggetto interessato può consultare l'informativa completa accedendo alla apposita sezione prevista sul sito internet <https://www.edisu.piemonte.it/it> ovvero direttamente attraverso il seguente link.

Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino (TO). Il titolare del trattamento è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, attraverso l'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it.

Art. 3

Abrogazione di norme

Il presente sostituisce ogni precedente e diversa disposizione Amministrativa in materia di accertamento economico disposta da EDISU Piemonte.